

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI
DESTINATI AL CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI**

1. Con la presente si dichiara che il materiale

DISCHI ORO-NERO

è conforme

alla seguente legislazione comunitaria CE:

- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti e modifiche
- Regolamento 2023/2006/CE

ed alla seguente legislazione Italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

2. Il materiale sopra citato è fabbricato con:

PET nero (lato destinato al contatto con gli alimenti)

Cartoncino pastalegno

PET oro (lato destinato al contatto con gli alimenti)

Idoneo al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione (alimenti grassi/umidi)

3. Si dichiara che

Il materiale può essere utilizzato per il confezionamento dell'alimento in quanto non sono previste prove di migrazione globale e specifica

il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale alle seguenti condizioni:

il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:

Lato oro:

Migrazioni globali:

Tempo e temperatura: 60°C per 10 giorni

Simulante: acido acetico al 3%, etanolo al 10%, isoottano

Tempo e temperatura: 20°C per 10 giorni

Simulante: etanolo al 95%

Sostanze soggette a restrizione:

| CAS Number | Denominazione Sostanza | LMS (mg/kg) | Simulante | Condizioni di prova | Risultato (mg/kg) |
|-------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| 107-21-1 | Glicole etilenico | | Etanolo al 10% | 60°C 10 giorni | < 15 |
| 111-46-6 | Glicole dietilenico | | Etanolo al 10% | 60°C 10 giorni | < 15 |
| | Glicole etilenico e dietilenico (Etilenglicole) | 30 | Etanolo al 10% | 60°C 10 giorni | < 15 |
| 75-07-0 | Acetaldeide | 6 | Etanolo al 10% | 60°C 10 giorni | 1,10 |
| 100-21-0 | Acido Tereftalico | 7,5 | Etanolo al 95% | 20°C 10 giorni | < 3 |
| 121-91-5 | Acido Isoftalico | 5 | Etanolo al 95% | 20°C 10 giorni | < 3 |
| 1309-64-4 | Triossido di Antimonio (Antimonio) | 0,04 | Acido Acetico al 3% | 60°C 10 giorni | < 0,01 |

Lato nero:

Migrazioni globali:

Tempo e temperatura: 60°C per 10 giorni

Simulante: acido acetico al 3%, etanolo al 10%, isoottano

Tempo e temperatura: 20°C per 10 giorni

Simulante: etanolo al 95%

Sostanze soggette a restrizione:

| CAS Number | Denominazione Sostanza | LMS (mg/kg) | Simulante | Condizioni di prova | Risultato (mg/kg) |
|-------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| 107-21-1 | Glicole etilenico | | Etanolo al 10% | 60°C 10 giorni | < 15 |
| 111-46-6 | Glicole dietilenico | | Etanolo al 10% | 60°C 10 giorni | < 15 |
| | Glicole etilenico e dietilenico (Etilenglicole) | 30 | Etanolo al 10% | 60°C 10 giorni | < 15 |
| 75-07-0 | Acetaldeide | 6 | Etanolo al 10% | 60°C 10 giorni | 0,672 |
| 100-21-0 | Acido Tereftalico | 7,5 | Etanolo al 95% | 20°C 10 giorni | < 3 |
| 121-91-5 | Acido Isoftalico | 5 | Etanolo al 95% | 20°C 10 giorni | < 3 |
| 1309-64-4 | Triossido di Antimonio (Antimonio) | 0,04 | Acido Acetico al 3% | 60°C 10 giorni | < 0,01 |

Scegliere il o i simulanti e le condizioni di prova in riferimento al Regolamento 10/2011 UE.

Poiché va indicato il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto, se la superficie di contatto non è conosciuta/determinabile si utilizza il fattore di esposizione convenzionale 6 dm²/kg e si assume che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm² di materiale di confezionamento.

4. Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dai Regolamenti 1333/08/CE e 1334/08/CE (sostanze chiamate anche additivi "dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dal Regolamento 10/2011/UE, Art. 11 comma 3 L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.
5. Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata.
6. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.
7. Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui intervengano cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.

E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che l'imballo sia usato in modo appropriato e sia idoneo per l'uso previsto.

Indicazioni sulle condizioni d'uso consigliate ed eventuale documentazione integrativa sono disponibili su richiesta.

Data 05/08/2022

Firma:

Carlo Anghileri



Amministratore Delegato